

COMUNU DE OLLASTA

Provìntzia de Aristanis

Bia de Casteddu, 20 – C.A.P. 09090 – Ollasta (OR)



COMUNE DI

ALBAGIARA

Provincia di Oristano

Via Cagliari, 20 – C.A.P. 09090 – Albagiara (OR)

☎ 0783/938002 – 📠 0783/938420 – C.F. 00070480959 – E-mail: comunediAlbagiara@gmail.com

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 DEL 19/12/2024

OGGETTO:

**REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE al
31.12.2023 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 175/2016**

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PILLONI MARCELLO - Presidente	Sì
2. BENLAHCEN NACEUR - Consigliere	No
3. CABONI MARIA LUISA - Consigliere	No
4. COMINA ROSALBA - Vice Sindaco	Sì
5. MALLOCI ROBERTO - Consigliere	Sì
6. SERRA CRISTINA - Consigliere	Sì
7. SERRA EFISIO - Consigliere	Sì
8. SERRA PAOLETTO - Consigliere	Sì
9. MALLOCI MAURIZIO - Consigliere	No
10. MARROCU MARCO - Consigliere	Sì
11. MUSCAS ALESSANDRA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera della Segretaria Comunale Dott.Ssa CINZIA CORONA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. PILLONI MARCELLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art 1 co. 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'art 42, co. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267 (TUEL) e sm.i. che attribuisce all'organo consiliare:
 - a) le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lett e);
 - b) l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lett g);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

VISTO In particolare l'art. 4, comma 1, che dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; per cui il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, nei limiti di cui al comma 1, per le seguenti finalità:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, o organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio..., tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RICHIAMATI:

- a) l'art. 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'art. 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro, ai sensi dell'art.
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

RICORDATO che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 24 TUSP, occorre individuare le partecipazioni societarie da alienare entro un anno dalla conclusione della ricognizione, perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrativo.
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società partecipata e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con il procedimento di cui all'art. 2437-quater.

-

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 in data 28-09-2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 in data 20-12-2018, con la quale è stata deliberata la revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art 20 del D.LGS 175/2016 con riferimento all'esercizio 2017;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 in data 23-12-2019, con la quale è stata deliberata la revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art 20 del D.LGS 175/2016 con riferimento all'esercizio 2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 in data 29-12-2020, con la quale è stata deliberata la revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art 20 del D.LGS 175/2016 con riferimento all'esercizio 2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 in data 29-12-2021, con la quale è stata deliberata la revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art 20 del D.LGS 175/2016 con riferimento all'esercizio 2020;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 in data 29-12-2022, con la quale è stata deliberata la revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art 20 del D.LGS 175/2016 con riferimento all'esercizio 2021;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 in data 27-12-2023, con la quale è stata deliberata la revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art 20 del D.LGS 175/2016 con riferimento all'esercizio 2022;

-

RITENUTO necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2023, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

RICORDATO che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

DATO ATTO che per il Comune di Albagiara non si prevedono misure di razionalizzazione, in quanto non sussistono *"le condizioni per l'alienazione di nessuna delle partecipate - dell'ente, in quanto le stesse producono servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) e/o hanno ad oggetto l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d)";*

TENUTO CONTO che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, istruito dagli uffici comunali competenti, emerge che il Comune di Albagiara possiede una partecipazione di minima entità in Abbanoa Spa, gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in House providing" avvenuto con deliberazione n 25/2004 dell'Assemblea Dell'Autorità D'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della Legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s.m.i.);

ATTESO che Abbanoa Spa, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidis S.C. arl a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da enti pubblici, attualmente costituita da n 342 Comuni soci e dal Socio Regione Sardegna;

CONSIDERATO che:

- il servizio idrico integrato è considerato servizio pubblico di rilevanza economica, come definito da ultimo dall'art 7 del D.L. 133/2014, che, modificando il codice dell'ambiente, D.Lgs. 152/2006, stabilisce che gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla Regione per ciascun Ambito Territoriale Ottimale;
- In attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n 36, la Regione Autonoma della Sardegna con la Legge Regionale n. 29 del 17 ottobre 1997 ha provveduto all'istituzione del servizio idrico integrato e che a tale fine i comuni della Sardegna hanno costituito un consorzio "obbligatorio" dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale, denominato "Autorità d'Ambito, ora Ente di Governo, che ha affidato la gestione del Servizio alla Società Abbanoa Spa;

ACCERTATO che il servizio idrico integrato deve essere obbligatoriamente svolto dagli enti locali secondo le suddette modalità poiché servizio pubblico locale di interesse generale;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Albagiara detiene inoltre una partecipazione nel GAL Marmilla e Marmilla Soc. Consortile a.r.l. costituito per l'espletamento delle azioni del gruppo di azione locale Leader+, che svolge servizi di interesse generale, strumentali all'ente;

TENUTO CONTO:

- delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi svolti dalle società partecipate del Comune di Albagiara, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla predetta società partecipata.

ATTESO pertanto che non sussistono i presupposti per poter procedere alla alienazione di le società partecipate dal Comune, considerato l'obbligo di legge, in quanto:

- nel caso di Abbanoa SpA si tratta del gestore unico per il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale della Regione Sardegna;
- nel caso di GAL Marmilla società a r.l. essa costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione e al contempo produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

DATO ATTO, pertanto, che:

- nulla è mutato rispetto alla ricognizione effettuata alla data del 31.12.2023 per le partecipazioni detenute al 31.12.2022, e che pertanto il Comune non deve procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;
- l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato secondo le modalità di cui all'art.17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

RITENUTO con la presente dare atto che non occorre approvare alcuna relazione conclusiva sullo scioglimento delle società partecipate e che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

VISTA la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023 depositate agli atti, che pur non allegare materialmente alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, acquisito al protocollo dell'ente nr. 3954 del 09.12.2024, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO sulla proposta della presente delibera il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto comunale e ss.mm. e ii.;
- il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e ss.mm. e ii.;

Il Sindaco illustra la proposta e constata l'assenza di interventi la mette ai voti.

Con unanime votazione resa nei termini di legge

DELIBERA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

DI PRENDERE ATTO che dalla Revisione ordinaria delle società partecipate effettuato ai sensi dell'art 20 del D.Lgs 175/2016, con riferimento all'esercizio 2023, non si prevedevano misure di razionalizzazione, in quanto non sussistono *“le condizioni per l'alienazione di nessuna delle partecipate - dell'ente, in quanto le stesse producono servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) e/o hanno ad oggetto l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d)”*, come di seguito riportate:

ND	Denominazioni e codice	% di part.	Misura di razionalizzazioni	Tempi di realizzazioni	Risultati conseguiti
----	------------------------	------------	-----------------------------	------------------------	----------------------

	fiscale società		one prevista e degli interventi
	Abbanoa Spa	0, 0,0069366%	Nessuna misura di razionalizzazione prevista
	Gal Marmilla	1,30%	Nessuna misura di razionalizzazione prevista

DI APPROVARE la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale;

DI DICHIARARE che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art 20 del D.Lgs. 175/2016 in quanto le uniche partecipazioni detenute riguardano servizi di interesse generale, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;

DI COMUNICARE il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;

DI COMUNICARE altresì il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette;

DI DICHIARARE il presente atto, mediante votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato digitalmente
PILLONI MARCELLO

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
CINZIA CORONA

